



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 26 giugno 2012 (02.07)
(OR. en)**

11651/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0151 (NLE)**

**ACP 106
COAFR 176
PESC 794
RELEX 576
OC 352**

NOTA PUNTO "I/A"

del: Gruppo ACP

al: Comitato dei Rappresentanti permanenti/Consiglio

n. prop. Comm.: 11490/12 - COM(2012) 288 final

Oggetto: Progetto di decisione del Consiglio che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione

- Adozione

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Croazia: 9.7.2012

1. Il 27° luglio 2009, il Consiglio dell'Unione europea ha deciso di adottare misure appropriate in seguito alla conclusione della procedura di consultazione con la Repubblica di Guinea a titolo dell'articolo 96 dell'accordo di partenariato ACP-CE con decisione 2009/618/CE del Consiglio¹. Tali misure sono state successivamente adattate e il loro periodo di applicazione è stato prorogato fino al 19 luglio 2012 mediante la decisione del Consiglio 2011/465/UE² del 18 luglio 2011.
2. Il 14 giugno 2012, la Commissione ha trasmesso al Consiglio una proposta di decisione del Consiglio che estende il periodo di applicazione delle misure appropriate stabilite nei confronti della Repubblica di Guinea dalla decisione n. 2011/465/UE e che modifica tale decisione³.

¹ GU L 214 del 19.8.2009, pag. 34.

² GU L 195 del 27.7.2011, pag. 2.

³ Doc. 11490/12.

3. Il Gruppo ACP ha discusso la suddetta proposta e, il 19 giugno 2012, ha approvato il testo del progetto di decisione del Consiglio.
4. Conformemente all'articolo 3 dell'allegato dell'accordo interno per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE¹, la decisione dovrebbe essere adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.
5. Si invita pertanto il Comitato dei Rappresentanti permanenti a raccomandare che il Consiglio, tra i punti "A" dell'ordine del giorno:
 - adotti la decisione che figura nel documento 11652/12 ACP 107 COA/FR 177 PESC 795 RELEX 577, previa messa a punto da parte dei giuristi-linguisti;
 - convenga di inviare al presidente e al primo ministro della Repubblica di Guinea la lettera allegata a tale decisione;
 - disponga la pubblicazione della decisione e della lettera allegata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

¹ Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 18 settembre 2000, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376), modificato dall'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 10 aprile 2006, che modifica l'accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l'applicazione dell'accordo di partenariato ACP-CE (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).